



COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.45

OGGETTO: "APERTURA SI', APERTURA NO" - LINEE DI INDIRIZZO PER EROGARE UN SOSTEGNO UNA TANTUM AI PARRUCCHIERI E CENTRI ESTETICI COLPITI DALL'EMERGENZA COVID - 19

L'anno **duemilaventuno**, addì **quindici**, del mese di **aprile**, alle ore **17:45** nella sala delle riunioni, nel pieno rispetto delle disposizioni anti-contagio in vigore al momento della seduta.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa **Giunta Comunale**.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PESSIONE Matteo	SINDACO		X
PEDUSSIA Marco	VICE SINDACO	X	
SPAGNOLO Cinzia Agnese	ASSESSORE	X	
GRISTINA Giorgio	ASSESSORE	X	
FAZION Micaela	ASSESSORE	X	
		Totale Presenti:	4
		Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **DR.SSA ZEROLI SONIA**.

PEDUSSIA MARCO nella sua qualità di **VICE SINDACO** assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

N. 45/GC del 15/04/2021

OGGETTO: "APERTURA SI', APERTURA NO" - LINEE DI INDIRIZZO PER EROGARE UN SOSTEGNO UNA TANTUM AI PARRUCCHIERI E CENTRI ESTETICI COLPITI DALL'EMERGENZA COVID - 19

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del Segretario comunale sotto riportata, elaborata su indicazione dell'Amministrazione Comunale;

DATO ATTO CHE trattandosi di mero atto di indirizzo, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, non è richiesto il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio interessato e neppure il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi e forme di legge dai presenti

DELIBERA

DI APPROVARE in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione



COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO

Provincia di Cuneo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.37 DEL 14/04/2021

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER EROGARE UN SOSTEGNO UNA TANTUM AI PARRUCCHIERI E CENTRI ESTETICI COLPITI DALL'EMERGENZA COVID -19. OPERAZIONE "APERTURA SÌ, APERTURA NO". PROVVEDIMENTI

RICHIAMATO quanto disposto dai provvedimenti governativi succedutesi a seguito dell'emergenza da COVID 19, con particolare riferimento:

- al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- al decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID-19, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.», e in particolare l'art. 1, comma 1, che proroga al 31 gennaio 2021 lo stato emergenziale;
- il Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da «COVID-19» del 24 luglio 2020 «Rientro in sicurezza», sottoscritto dal Ministro per la pubblica amministrazione e le organizzazioni sindacali;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 258, con il quale sono state introdotte ulteriori misure restrittive, finalizzate a un più efficace contrasto alla diffusione del virus;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, pubblicato in data 4 novembre 2020 sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 275, contenente «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Ordinanza del Ministero della Salute 9 aprile 2021 contenenti «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana», pubblicato in data 10 aprile 2021 sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 86 del 10 aprile 2021;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 aprile 2021, n. 47 contenente «Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica»;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 13 aprile 2021, n. 48 contenente «Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga delle misure relative alla Provincia di Cuneo”;

DATO ATTO CHE in ragione delle disposizioni, nazionali e regionali sin qui emanate, si è verificata la sospensione degli esercizi dei parrucchieri e dei centri estetici, senza adeguati preavvisi necessari per un'efficace riorganizzazione delle relative attività;

DATO ATTO CHE:

- è volontà di questa Amministrazione comunale, nell'ambito della situazione di emergenza legata al Covid-19, dare concreto supporto agli esercizi dei parrucchieri e dei centri estetici attraverso un'azione diretta al sostenimento della liquidità delle stesse;
- che la vitalità economica e dei servizi del Comune di Sommariva del Bosco è di fondamentale importanza per la popolazione residente e per la qualità della vita che in essa si svolge;

VISTO l'interpello indirizzato all'Agenzia delle Entrate a cui è stata data risposta in data 21 ottobre 2020 n. 494 con il quale si chiarisce che:

- l'erogazione del contributo deliberato dal Comune a favore delle imprese in difficoltà economica a seguito della pandemia causata dal COVID-19 è soggetto alla ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 4 per cento prevista dal secondo comma dell'articolo 28 del d.P.R. n. 600 del 1973;
- il contributo COVID-19 alle imprese per la mancata attività economica a seguito della pandemia si sostanzia in un sostegno economico straordinario alle imprese con lo scopo di rispondere alle esigenze di natura solidaristica/sociale e non di sostegno all'impresa, *rectius* “*aiuti di Stato*” (c.d. regime *de minimis*, come stabiliscono gli articoli 92 e 93 del Trattato istitutivo dell'Unione Europea);
- è legittimo ritenere che tale genere di “*aiuti alle imprese*” non rivestono una funzione di assistenza nel mercato concorrenziale (*alias* indebito vantaggio nei confronti dei concorrenti di altri paesi dell'UE), quanto semmai «*assumono una funzione e una dimensione diversa, in quanto contributi economici privi di controprestazione, essendo forme di assistenza verso i bisogni dei soggetti presenti nel territorio, secondo i principi primari del Dlgs 267/2000 (ossia, la cura degli interessi della comunità locale) che trovano fonte generale di riferimento nell'articolo 12 della legge 241/1990 oltre che nell'articolo 97 della Costituzione (il cosiddetto buon andamento)*»;

CONSIDERATO PERTANTO CHE i contributi COVID-19 assolvono una funzione che è strumentale al perseguimento non tanto dell'interesse della beneficiaria impresa, quanto il primario interesse del soggetto erogante (il Comune) affinché sia raggiunto un bilanciamento imposto *ex lege* alla chiusura delle attività e servizi, determinando una situazione di bisogno che diversamente non si sarebbe presentata, ovvero intangibile;

CHE la destinazione dei contributi è una risposta al contesto emergenziale, dove ogni risorsa esprime un valore solidaristico prima di costituire un intervento conseguente alla crisi, rilevando che se la competenza per gli aiuti alle imprese – in via generale – è affidata allo Stato, lo *shock* dovuto agli effetti negativi delle chiusure, dell'incertezza, della mancanza di liquidità, non può costituire un limite giuridico agli aiuti economici erogabili dalle Amministrazioni diverse dallo Stato Persona;

RICHIAMATO l'art 13 del D.lgs 267/2000 che testualmente recita: “*Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze*”;

RAVVISATA, pertanto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà in cui versano le "attività commerciali" insediate sul territorio comunale, la volontà dell'Amministrazione comunale di approvare un avviso per l'erogazione di un contributo economico, *una tantum* e simbolico, nella misura massima pro quota di € 250,00, fino alla somma complessiva di € 3.500,00 a sostegno delle spese di mantenimento della gestione degli esercizi dei parrucchieri e dei centri estetici ed allo scopo di fornire un segnale di vicinanza dell'Amministrazione Comunale a quanti operano sul territorio comunale;

RITENUTO di raccogliere le manifestazioni d'interesse degli operatori commerciali alla erogazione del finanziamento, previa pubblicazione di un avviso sull'Albo pretorio;

RITENUTO, all'uopo, di specificare le indicazioni e gli indirizzi necessari per dare concreta attuazione all'obiettivo assegnato e precisamente:

SARANNO LEGITTIMATE alla richiesta del contributo le attività di parrucchieri e centri estetici, che siano, alla data di presentazione della domanda, in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

- risultino essere costituite in forma di impresa individuale/familiare o in forma societaria, in possesso di P.IVA;
- abbiano sede legale / operativa nell'ambito territoriale del Comune di Sommariva del Bosco;
- risultino essere attive e non essere sottoposte a procedure di liquidazione (compresa la procedura di liquidazione volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, o altre procedure concorsuali, non avere in atto alcun procedimento per la dichiarazione di tali situazioni, ovvero non avere legale rappresentante in stato di fallimento;
- alla data di presentazione dell'istanza risultino iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cuneo;
- non abbiano pendenze debitorie e/o contenziosi nei confronti del Comune di Sommariva del Bosco a qualsiasi titolo;
- siano in regola con i versamenti contributivi di legge;
- siano in possesso di DURC regolare;

La mancanza di solo uno dei predetti requisiti comporterà l'esclusione della domanda.

Ciascun soggetto, qualora titolare di diverse P.IVA, potrà presentare una sola istanza e, in tal caso, dovrà indicare l'unica attività per la quale richiedere il contributo.

Le dichiarazioni prodotte ai fini dell'assegnazione del finanziamento di cui trattasi, sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

È fatta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di richiedere la documentazione comprovante la veridicità delle dichiarazioni presentate.

Il contributo sarà assegnato ai soggetti richiedenti aventi diritto secondo criterio cronologico sino ad esaurimento dei fondi a disposizione determinati in € 3.500,00.

È fatta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di richiedere la documentazione comprovante la veridicità delle dichiarazioni presentate.

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il vigente Statuto Comunale;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 23 febbraio 2021 di approvazione del Bilancio 2021/2023;

CONSTATATO CHE, trattandosi di mero atto di indirizzo, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, non è richiesto il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio interessato e neppure il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi e forme di legge dai presenti

DELIBERA

1. DI APPROVARE la premessa in ogni sua parte;
2. DI DETTARE i seguenti indirizzi al responsabile del servizio interessato:

SARANNO LEGITTIMATE alla richiesta del contributo le attività di parrucchieri e centri estetici, che siano, alla data di presentazione della domanda, in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

- risultino essere costituite in forma di impresa individuale/familiare o in forma societaria, in possesso di P.IVA;
- abbiano sede legale / operativa nell'ambito territoriale del Comune di Sommariva del Bosco;
- risultino essere attive e non essere sottoposte a procedure di liquidazione (compresa la procedura di liquidazione volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, o altre procedure concorsuali, non avere in atto alcun procedimento per la dichiarazione di tali situazioni, ovvero non avere legale rappresentante in stato di fallimento;
- alla data di presentazione dell'istanza risultino iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cuneo;
- non abbiano pendenze debitorie e/o contenziosi nei confronti del Comune di Sommariva del Bosco a qualsiasi titolo;
- siano in regola con i versamenti contributivi di legge;

La mancanza di solo uno dei predetti requisiti comporterà l'esclusione della domanda.

Ciascun soggetto, qualora titolare di diverse P.IVA, potrà presentare una sola istanza e, in tal caso, dovrà indicare l'unica attività per la quale richiedere il contributo.

Le dichiarazioni prodotte ai fini dell'assegnazione del finanziamento di cui trattasi, sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

È fatta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di richiedere la documentazione comprovante la veridicità delle dichiarazioni presentate.

Il contributo sarà assegnato ai soggetti richiedenti aventi diritto secondo criterio cronologico sino ad esaurimento dei fondi a disposizione determinati in € 3.500,00.

È fatta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di richiedere la documentazione comprovante la veridicità delle dichiarazioni presentate.

3. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio competente per l'adozione dei provvedimenti conseguenti il presente atto intendendosi fin da ora rato e valido ogni suo provvedimento.

La presente deliberazione viene dichiarata, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, immediatamente eseguibile con il separato voto favorevole di tutti i presenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO

Firmato digitalmente
PEDUSSIA Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
DR.SSA ZEROLI SONIA
